
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Quando sussiste il vizio di omesso esame di fatto decisivo?

Ad integrare il vizio di omesso esame di fatto decisivo previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 occorre non solo che il fatto non sia stato totalmente trascurato dal giudice, ma anche che il fatto in questione per la sua diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi, od estintivi del rapporto in contestazione sia dotato di una intrinseca valenza tale da non potere essere tacitamente escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per la corretta soluzione della lite.

Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 17.9.2014, n. 19575

...omissis...

1. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale non risulta avere preso parte nel precedente grado di giudizio.

2. Con il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso – rubricati entrambi: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 3 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – si impugna il capo di sentenza con cui la C.T.R. piemontese ha affermato che esso contribuente non avesse "mai dimostrato di avere presentato la dichiarazione dei redditi a Monaco, e soprattutto di avere dichiarato ivi quella parte di reddito che già gli è stata accertata in Italia". Secondo la prospettazione difensiva tale argomentazione si pone in netto contrasto con la norma indicata in rubrica la quale, nel prevedere che l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato, esclude dalla formazione della base imponibile i redditi prodotti all'estero dai cittadini italiani non residenti, indipendentemente dalla loro dichiarazione e tassazione nel paese di residenza.

3. Con il terzo motivo – rubricato violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 – il ricorrente, censurando sempre la stessa argomentazione della sentenza impugnata, rileva come la circostanza relativa alla presentazione dei redditi presso l'Amministrazione monegasca non era mai stata contestata dall'Agenzia delle Entrate, onde il Giudice era incorso nella violazione del principio di non contestazione.

5. Con il quarto motivo di ricorso, infine, si denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza impugnata di insufficiente motivazione in ordine al mancato esame da parte del Giudice di appello di una serie di documenti (copia contratto di locazione, addebito canoni di locazione, spese condominiali, lettera di disdetta dal contratto di locazione, certificato di nascita della figlia secondogenita, estratti conto della carte pass Carrefour, fatture della società di elettricità e gas, attestazione di utenza telefonica, ed altri successivi all'anno 1999, oggetto di accertamento) i quali fornivano la prova evidente e manifesta del fatto che, nel corso dell'anno 1999, la sua residenza era ubicata nel Principato di Monaco, e tale era stata, precedentemente e successivamente a riprova, del suo radicamento nel predetto Principato.

Il difetto di motivazione era integrato anche, sempre secondo la prospettazione difensiva, dal non avere il Giudice di seconda istanza illustrato le ragioni per le quali aveva fatto discendere la residenza in Italia del ricorrente dalla circostanza che la famiglia risiedesse anagraficamente in Italia e che lo stesso avesse presentato la dichiarazione dei redditi in Italia per l'anno 1999.

6. I primi tre motivi di ricorso vanno rigettati per inconferenza con il decisum. Dalla lettura della sentenza impugnata appare, infatti, evidente che l'argomentazione svolta dalla C.T.R. ed oggetto di censura, costituisce mero argomento motivazionale, svolto ad abundantiam, rispetto alla ratio decidendi, idonea da sola a fondare la decisione, già in precedenza esposta dal Giudice di secondo grado e relativa al mancato raggiungimento della prova, di segno contrario posta a carico del residente in paese a fiscalità privilegiata.

7. Il quarto motivo è infondato.

L'omesso esame di fatto decisivo previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5 è costituito da quel difetto di attività del giudice di merito che si verifica tutte le volte in cui egli abbia trascurato, non la deduzione o l'argomentazione che la parte ritiene

rilevante per la sua tesi, ma una circostanza obiettiva acquisita alla causa tramite prove scritte od orali, idonea di per sé, qualora fosse stata presa in considerazione a condurre con certezza ad una decisione diversa della causa diversa da quella adottata. Pertanto, ad integrare il predetto difetto occorre non solo che il fatto non sia stato totalmente trascurato dal giudice, ma anche che il fatto in questione per la sua diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi, od estintivi del rapporto in contestazione sia dotato di una intrinseca valenza tale da non potere essere tacitamente escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per la corretta soluzione della lite (cfr. Cass. n. 19295/06; n. 2222/2003).

Come noto, inoltre, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente o illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore ed un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. Cass. n. 20322/2005; id. n. 15489/2007; id. n. 91/2014).

Nella specie, appare evidente dalla lettura della sentenza impugnata che il Giudice di merito ha tenuto in considerazione tutti gli elementi fattuali rassegnati al suo esame, ritenendone, con compiuta argomentazione, l'inidoneità al fine della dimostrazione, posta a carico del ricorrente dall'art. 2 T.U.I.R., che il Principato di Monaco fosse, nell'anno oggetto di accertamento, l'effettiva e permanente sede principale non solo delle relazioni personali ma, anche, degli affari e degli interessi economici del contribuente.

Il mezzo, allora, nei termini in cui è formulato, appare inammissibilmente, in questo grado di legittimità, teso ad una diversa ricostruzione in fatto dell'accertamento compiuto dal Giudice di appello.

Ne consegue, il rigetto del ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e la condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e rigetta quello proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore solidale dei controricorrenti delle spese processuali liquidate in complessivi omissis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2014.